

Associazione Italiana Tumori Cerebrali AITC - Onlus

Sede in Milano — Via Canzio 10

\* \* \*

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

\* \* \*

In questo giorno 23 del mese di Gennaio dell'anno 2015 alle ore 18,00 presso la sede dell'Associazione in via Canzio 10 - Milano, si è riunita in prima convocazione, previo precorse intese, un'assemblea straordinaria dei soci.

Sono presenti il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

-Guido Minghetti	Socio Fondatore e Presidente
-Mark Beghian	Socio Fondatore e Consigliere
- Francesco Boscarello	Segretario Generale e Consigliere
- Francesca Romana Berrini	Consigliere

Ai sensi di legge e di statuto, assume la Presidenza il dr. Guido Minghetti.

Così costituito l'ufficio di presidenza il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- Adozione del nuovo statuto
- Delibere inerenti e conseguenti.

Come da avviso tempestivamente inviato ai soci ed agli altri aventi diritto.

I presenti, sentito le comunicazioni del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità

### DELIBERANO

- di modificare lo statuto limitatamente agli articoli: 4, 5, 7, 8, 11, 18 e 21.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 19,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

*Francesco Boscarello*  
(Francesco Boscarello)

Il Presidente

(Guido Minghetti)

*Guido Minghetti*

REGISTRATO IL 27 GEN. 2015  
AL N° 210 SERIE 3  
CON € ESENTE

Per delega del Direttore provinciale  
Francesco CASALI  
Il Delegato  
Giuseppe MILLIANO





## STATUTO

Articolo 1) E' costituita l'Associazione denominata: "A.I.T.C. — Associazione Italiana Tumori Cerebrali" "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" da utilizzarsi anche in forma abbreviata AITC Onlus.


I suoi soci sono tenuti all'accettazione e stretta osservanza del presente statuto.

Articolo 2) L'Associazione ha sede in Milano, via Canzio 10.

Articolo 3) La durata dell'associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 4) L'associazione non ha fini di lucro, è costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, ed intende svolgere attività di volontariato per fini di solidarietà, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, conformandosi ai requisiti necessari per l'iscrizione dei registri del volontariato.

L'Associazione ha per scopo:

- funzionare da centro di riferimento e di propulsione innovativa per quanti si occupano e sono interessati ai problemi del progresso medico - scientifico per la cura e il trattamento delle neoplasie cerebrali;
  - svolgere e promuovere ricerca ed informazione sulla prevenzione, diffusione, diagnosi e terapia di questi specifici tumori e delle loro conseguenze;
  - riunire oncologi esperti e ricercatori con specializzazione medica, chirurgica, radiologica, immunologica e biologica, esperti di biomedicina e biotecnologie, medici generici, psicologi, per integrare e ottimizzare la cura dei tumori con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita;
  - promuovere dibattiti, convegni, attività culturali e stimolare la conoscenza dei problemi medici collegati a queste patologie, presso l'opinione pubblica, enti pubblici e privati;
  - erogare corsi di formazione in ambito sanitario anche in partnership con enti e società di formazione, in ambito psicologico e nel rapporto medico-paziente;
  - fornire servizi assistenziali e supportivi a pazienti affetti da neoplasia e ai loro familiari;
  - fornire sostegno (medico, psicologico, etc...) a pazienti affetti da neoplasia e ai loro familiari.
- 

Per il perseguimento degli scopi sopraindicati, l'associazione potrà intraprendere e promuovere tutte le iniziative e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria, utile ed opportuna, come indire e tenere riunioni di gruppo periodiche, effettuare studi, ricerche e proiezioni, favorire e promuovere convegni, pubblicazioni curate anche direttamente, patrocinare la realizzazione di progetti a denominazione specifica nel campo istituzionale, sociale, accademico, ecc.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse. Si considerano direttamente connesse le attività previste dal DM 25/05/1995.

Articolo 5) Possono iscriversi all'associazione tutti coloro che siano direttamente o indirettamente interessati all'attività di studio e progresso medico - scientifico nell'ambito della cura e trattamento delle neoplasie cerebrali.

I nuovi associati all'atto della loro ammissione verseranno una quota libera di iscrizione.

I medici che sottoscrivono il codice etico acquisiscono d'ufficio lo status di associato.

Articolo 6) Chiunque desideri far parte dell'associazione dovrà formalizzare semplice richiesta al Consiglio Direttivo, che delibererà sull'ammissione del nuovo associato, dopo aver accertato anche il possesso dei requisiti indicati nel precedente punto 5).

Le iscrizioni decorrono dalla delibera del Consiglio Direttivo.

L'appartenenza all'associazione è libera e volontaria ma impegna gli aderenti al rispetto ed osservanza delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. E' esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 7) La qualità dell'associato si perde:

- per volontà degli associati;
- per esclusione;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

L'associato che per qualsiasi ragione cessa di fare parte dell'associazione, non conserva alcun diritto, fatta salva la tutela dei dati personali eventualmente forniti.

Articolo 8) L'Associazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei propri scopi, attraverso le quote associative ed i contributi volontari (lasciti, donazioni, liberalità) sia degli associati che di terzi. Detti contributi potranno essere rappresentati da somme di denaro, beni mobili, beni immobili, prestazioni d'opera ed intellettuali e da qualsiasi altro bene.

Articolo 9) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario Generale del Consiglio Direttivo;
- il Revisore dei Conti;
- il Comitato Scientifico.

Articolo 10) L'Assemblea è costituita da tutti gli associati ed ogni associato ha diritto ad un voto. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Consiglio Direttivo.

La convocazione è fatta mediante posta elettronica, ovvero trasmissione via fax e comunque mediante mezzi che ne garantiscano l'informazione degli interessati, tutti forniti di avviso di ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione indirizzata a ciascun socio con un anticipo di almeno quindici giorni. Eventuali documenti pertinenti l'Ordine del Giorno dovranno essere inviati con le stesse modalità e con lo stesso anticipo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e in caso di assenza o impedimento dal Consigliere più anziano.

Articolo 11) In prima convocazione, le delibere assembleari sono valide se intervengono almeno la metà degli associati, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.  
Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza dei voti dei partecipanti alla votazione.

Articolo 12) Possono intervenire all'Assemblea tutti gli associati secondo quanto stabilito dall'articolo 5. E' ammessa la possibilità di delega.

Articolo 13) L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 30 novembre).  
Essa inoltre avrà per oggetto la delibera dei programmi e dell'andamento dell'associazione, l'approvazione del rendiconto finanziario, dello stato patrimoniale, del bilancio di gestione, la nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente dell'Associazione e del Revisore dei Conti e ogni altro argomento riguardante gli scopi dell'Associazione.

Articolo 14) L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo tutte le volte che lo stesso riterrà opportuno per la trattazione dei temi posti all'ordine del giorno.  
L'assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno due associati se l'argomento a giudizio del Consiglio Direttivo riveste carattere di urgenza e importanza.  
Anche per le assemblee straordinarie valgono le norme previste al punto dieci sia per quanto riguarda le convocazioni che per la validità di costituzione e di deliberazione.

Articolo 15) L'Assemblea è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da due a sette membri nominati dall'Assemblea fra i soci e tra cui un membro designato dal Comitato Scientifico.  
I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ai membri del Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione, necessari per la gestione dell'associazione, e di straordinaria amministrazione.

Qualora si dovessero assumere decisioni di straordinaria amministrazione il Consiglio Direttivo può deliberare solo all'unanimità.


Tutti i soci sono eleggibili alle cariche sociali che sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 16) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente dell'associazione con avviso da spediti ai suoi componenti almeno quindici giorni da quello fissato per la riunione.

Articolo 17) Il Consiglio Direttivo si ritiene regolarmente costituito qualora intervenga la maggioranza dei suoi componenti e delibera con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Articolo 18) Per lo svolgimento delle sue funzioni il Consiglio Direttivo nomina un Segretario Generale che può essere scelto sia tra i membri del Consiglio che all'esterno. Il Segretario Generale può essere delegato del Consiglio Direttivo con specifica facoltà di aprire conti correnti presso banche ed istituti di credito ed in genere compiere operazioni bancarie dandone informativa al Consiglio Direttivo.  
Il Segretario Generale dura in carica un esercizio e può essere rieletto.

Articolo 19) L'assemblea degli associati elegge il Presidente dell'Associazione al quale spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione sia in giudizio che di fronte ai terzi.



Il Presidente dell'Associazione viene scelto tra gli associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 20) La gestione dell'associazione è controllata da un revisore dei conti che dura in carica un esercizio e può essere riconfermato.

Articolo 21) Il supporto medico - scientifico alle decisioni del Consiglio Direttivo è elaborato e fornito dal Comitato Scientifico che nomina un membro del Consiglio Direttivo e si riunisce ogni volta sia ritenuto necessario per la realizzazione degli scopi associativi, su richiesta e indicazione dell'Assemblea, del Consiglio direttivo o di almeno due dei suoi componenti.

Il Comitato Scientifico è composto da tutti i medici e specialisti associati che ritengono utile e opportuno prendervi parte in base alla sottoscrizione del codice etico o su invito del Consiglio Direttivo per comprovata autorevolezza scientifica.

Il Codice Etico è approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Articolo 22) La facoltà e l'utilizzo di dati personali volti alla realizzazione delle finalità statutarie è tutelata in base ai dettati della legge 675/96 e successive modificazioni (c.d. legge privacy).

Articolo 23) L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed uno consuntivo. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 24) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea all'unanimità. In caso di scioglimento l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed i beni che residuano dopo la liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico, od analogo settore, secondo le più precise indicazioni date dall'assemblea in sede di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 25) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.

**A.I.T.C.**  
Ass.ne Italiana Tumori Cerebrali Onlus  
Via Stefano Canzio, 10/20 13100 (Iaso)  
C.F. 97224770132